




INTESA DI COLLABORAZIONE

TRA

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(Repubblica Italiana)

E

LO STATO DEL PARANÁ
(Repubblica Federativa del Brasile)

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.



La Regione Emilia-Romagna (Repubblica Italiana),

rappresentata da Elisabetta Gualmini, Vice Presidente e Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative.

e

Lo Stato del Paran0 (Repubblica Federativa del Brasile),

rappresentato da Cida Borghetti, Vice Governatrice

di seguito denominati "le Parti", tramite questa Intesa di collaborazione internazionale vogliono collaborare alle seguenti attivit0, secondo i termini e condizioni qui specificati:

Prefazione

Considerando i rapporti di amicizia tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federativa del Brasile, la presente Intesa ha lo scopo di continuare la collaborazione iniziata tra le Parti nel 2009.

Le Parti della presente Intesa, riaffermano i valori universali del dialogo, democrazia, rispetto dei diritti, la libert0, la sovranit0 e la solidariet0.

Considerando che entrambe le Parti hanno un notevole potenziale economico, sociale, accademico, scientifico e culturale;

Considerando anche la volont0 politica delle autorit0 di consolidare i collegamenti esistenti, confermati con la realizzazione di numerose missioni ufficiali, tecniche ed economiche, condotte congiuntamente dalle due aree.

Secondo quanto sopra, vista la volont0 di intensificare le relazioni esistenti e di impegnarsi in una collaborazione bilaterale sostenibile, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti nei rispettivi territori, La presente Intesa si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi paesi nonch0 degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.



LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le Parti si impegnano ad ampliare e approfondire le relazioni di collaborazione basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, puntando allo sviluppo sostenibile e integrato dei cittadini e dei loro territori.

Articolo 2

Le Parti incoraggiano e facilitano le sinergie con gli attori socio-economici, la società civile e le istituzioni del settore pubblico e privato per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo.

Articolo 3

Le Parti si impegnano a fornire il supporto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della presente Intesa di collaborazione. Tutte le attività previste dall'Intesa verranno eseguite compatibilmente con le risorse disponibili delle Parti ed in particolare, per quanto riguarda quella italiana, senza comportare ulteriori oneri per lo Stato.

Articolo 4

Le attività di cooperazione si concentreranno principalmente sulle seguenti aree corrispondenti alle competenze delle Parti:

- I. Sviluppo istituzionale: sistemi organizzativi e gestione delle politiche territoriali, e programmazione economica;
- II. Sviluppo Umano: la formazione, cultura, ricerca e tecnologia, innovazione politiche sanitarie e sociali;
- III. Sviluppo economico: commercio, turismo, filiere agroalimentari ed industriali;
- IV. Sviluppo sostenibile: valorizzazione dell'ambiente e sviluppo sostenibile.

Articolo 5

Le Parti lavoreranno attraverso visite reciproche d'alto livello e tecniche, piani di azione e/o progetti/attività concordando fasi e risultati misurabili.

Le Parti si impegnano ad informare preventivamente le rispettive Ambasciate riguardo le iniziative previste in attuazione della presente Intesa.

Articolo 6

La presente intesa avrà efficacia nel giorno in cui verrà firmato dalle Parti o dalla ratifica se e in quanto prevista dall'ordinamento di una o entrambe le Parti ed avrà validità per tre anni.

La sua validità può essere estesa ad altri ambiti, attraverso la dimostrazione di interesse per entrambe le Parti con la firma di un addendum.



Ciascuna delle Parti può porre fine alla presente Intesa in qualsiasi momento comunicandolo entro novanta (90) giorni dal termine del periodo di validità. In questo caso, tutti gli accordi e gli obblighi stabiliti prima della data di risoluzione saranno rispettati, comprendendosi che tutti gli studi o lavori in corso al momento della cessazione del programma continueranno fino al loro completamento. Questo non garantisce il diritto di qualsivoglia delle due Parti di fare affermazioni o di chiedere un risarcimento di alcun genere. Le eventuali modifiche o intese integrative potranno avvenire con il consenso delle Parti per iscritto e – per la Parte italiana – con procedure analoghe a quelle seguite per l'approvazione dell'Intesa; ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge n.131/2003.

Articolo 7

Questa intesa di collaborazione internazionale firmata dalle Parti a Bologna in data 25 settembre 2017, viene redatta in due originali, ciascuno nelle versioni portoghese e italiano, con i medesimi testi contenuti. Le due versioni hanno eguale valore.

Bologna, 25 settembre 2017

**Vicepresidente
e Assessore alle politiche di welfare e
politiche abitative
Regione Emilia-Romagna**

Vice Governatrice

Stato del Paraná